

Your World First

C/M/S

Law.Tax

Newsletter

Revisione delle aliquote di imposta sui redditi di natura finanziaria

---

25 giugno 2014



# INDICE

Premessa	3
1. Eccezioni	3
2. Rimborso ai soggetti non residenti	4
3. Entrata in vigore	4
4. Depotenziamento minusvalenze e risultati negativi	5
5. Affrancamento	6
6. Obbligo di ritenuta su redditi derivanti da investimento esteri	7

---

## Premessa

Con efficacia dal 1 luglio 2014, il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, (convertito, con modifiche, nella legge 23 giugno 2014, n. 89), introduce una previsione generale secondo la quale l'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro reddito di capitale<sup>1</sup>, e sui redditi diversi costituiti da plusvalenze derivanti da partecipazioni c.d. "non qualificate"<sup>2</sup>, titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere e redditi realizzati mediante rapporti di cessione o acquisto a termine, è elevata **dall'attuale 20% al 26%**.

---

## 1. Eccezioni

La nuova aliquota del 26% non si applica sugli interessi, premi e ogni altro reddito di capitale relativi a:

- a) obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del DPR 601/73 (vale a dire i titoli del debito pubblico, i buoni postali di risparmio, le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e le altre obbligazioni e titoli simili emessi da amministrazioni statali, da Regioni, Province e Comuni) ed equiparati (trattasi dei titoli emessi da enti e da organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia), la cui aliquota rimane al 12,50%;
- b) obbligazioni emesse dagli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni, c.d. *white list*<sup>3</sup> e quelle emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, la cui aliquota rimane al 12,50%, con conseguente equiparazione totale fra i titoli pubblici italiani e i titoli pubblici degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (prima limitata ai soli titoli di Stato);
- c) titoli di risparmio per l'economia meridionale<sup>4</sup>, la cui aliquota rimane al 5,00%.

Ulteriori eccezioni sono previste in relazione:

- d) agli interessi corrisposti a consociate estere, che hanno emesso prestiti obbligazionari regolati in mercati regolamentati<sup>5</sup>, la cui aliquota rimane pari al 5,00%;
- e) agli utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico che consentono un adeguato scambio di informazioni<sup>6</sup>, la cui aliquota rimane pari all'11,00 %;

---

1 Di cui all'art. 44 del DPR 917/86, "TUIR".

2 Di cui all'art. 67, c. 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del TUIR. Le modifiche non riguardano le partecipazioni c.d. "qualificate", il cui regime fiscale non subisce variazioni, essendo improntato ad una tassazione parziale (49,72% a decorrere dal 1° gennaio 2008) in sede di dichiarazione dei redditi.

3 Inclusi nella lista di cui al decreto da emanare ai sensi dell'art. 168-bis, c. 1, del TUIR; in attesa dell'emanazione del suddetto decreto occorre fare riferimento al DM del 4 settembre 1996, che individua gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1 del D.lgs. n. 239/96, e successive modifiche e integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000, del 14 dicembre 2000 e del 27 luglio 2010. Si ricorda che, con l'art. 1 del DM 11 gennaio 2013, nell'elenco è stata inserita l'Islanda.

4 Di cui all'art. 8, c. 4, del DL 70/2011.

5 Di cui al c. 8-bis dell'art. 26-quater del DPR 600/73.

6 Di cui all'art. 27, c. 3, secondo periodo, DPR n. 600/73.

- f) a dividendi corrisposti a società istituite negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico che consentono un adeguato scambio di informazioni (di cui all'art. 27, c. 3-ter, DPR 600/73), la cui aliquota rimane pari all'1,375%<sup>7</sup>;
- g) al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare (di cui al D.lgs. n. 252/05), la cui aliquota è elevata per il 2014 (in attesa di una riforma più ampia della fiscalità previdenziale) dall'attuale 11,00% all'11,50%.

---

## 2. Rimborso ai soggetti non residenti

Coerentemente con l'innalzamento dell'aliquota, viene modificata la percentuale di rimborso dell'imposta definitivamente assolta, spettante ai soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il rimborso dell'imposta, che il contribuente estero dimostri di aver pagato all'estero in via definitiva mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero e commisurato originariamente ad un massimo di 1/4 della ritenuta, a decorrere dal 1° luglio 2014 viene garantito fino a concorrenza di 11/26 della ritenuta.

---

## 3. Entrata in vigore

L'entrata in vigore dell'aliquota del 26% viene disciplinata come segue:

- a) su interessi, premi e ogni altro provento divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014;
- b) sui redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014;
- c) sui dividendi e proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data del 1° luglio 2014 (indipendentemente, quindi, dalla data di adozione della delibera di distribuzione. Ne consegue che, affinché sia possibile beneficiare della ritenuta del 20%, sia la delibera, sia il materiale pagamento dei dividendi, devono avvenire entro il prossimo 30 giugno);
- d) su interessi e altri proventi su conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie (di cui all'art. 26 del DPR 600/73), maturati dal 1° luglio 2014;
- e) su interessi, premi e ogni altro provento<sup>8</sup> relativamente alle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, c. 1, del D.lgs. n. 239/96, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

---

<sup>7</sup> Trattasi dei dividendi intracomunitari che non beneficiano dell'esenzione prevista dalla Direttiva "madre-figlia".

<sup>8</sup> Di cui all'art. 44 del TUIR.

Una specifica previsione riguarda i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute<sup>9</sup>, e gli interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari (di cui al D.lgs. n. 239/96), cui la nuova aliquota del 26% trova applicazione dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

Per i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di polizze vita e contratti di capitalizzazione<sup>10</sup>, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la nuova aliquota si applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Infine, per i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti<sup>11</sup>, e per i redditi diversi derivanti dalla partecipazione ad OICR<sup>12</sup>, la nuova aliquota si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni; mentre, sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si continua ad applicare l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.

---

#### 4. Depotenziamento minusvalenze e risultati negativi

Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi<sup>13</sup>, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

- a) per una quota pari al 48,08%, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
- b) per una quota pari al 76,92%, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Restano fermi i limiti temporali di deduzione<sup>14</sup>; pertanto, se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all'ammontare delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e altri redditi dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Per le gestioni individuali di portafoglio (c.d. regime del risparmio gestito<sup>15</sup>), la nuova aliquota si renderà applicabile ai risultati maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08% del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per un quota pari al 76,92% del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati

---

9 Di cui all'art. 44, c. 1, lettera g-bis, del TUIR.

10 Di cui all'art. 44, c. 1, lettere g-quater e g-quinquies, del TUIR.

11 Di cui all'art. 44, c. 1, lettera g, del TUIR.

12 Di cui all'art. 67, c. 1, lettera c-ter, del TUIR.

13 Di cui all'art. 67, c. 1, lettere da c-bis a c-quater, del TUIR.

14 Previsti dagli articoli 68, c. 5, del TUIR e 6, c. 5, del D.lgs. 461/97.

15 Di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 461/97.

negativi di gestione<sup>16</sup>; pertanto, se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.

---

## 5. Affrancamento

E' prevista la facoltà per il contribuente di adottare, a decorrere dal 1° luglio 2014, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati presso i mercati regolamentati nel mese precedente o dal valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato (nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati),<sup>17</sup> il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente:

- a) opti entro il 30 settembre 2014 per la determinazione delle plusvalenze, delle minusvalenze relative a tutti predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad OICR;
- b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta (sulla plusvalenza netta determinatasi) nella misura del 20 % entro il 16 novembre 2014, mediante creazione della provvista necessaria per l'intermediario incaricato. I dati relativi all'affrancamento dovranno essere riepilogati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi – Modello UNICO 2015.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime dichiarativo<sup>18</sup>, l'opzione si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime amministrato<sup>19</sup>, l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell'opzione.

Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi derivanti dall'esercizio dell'opzione per l'affrancamento, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati in sede di applicazione dell'imposta dovuta a seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni.

---

16 Previsti dall'art. 7, c. 10, del D.lgs. n. 461/97.

17 Ai sensi, rispettivamente, dell'art. 14, c. 6 e ss., del D.lgs. 461/97 e dell'art. 2, c. 29 e ss., del DL 138/11.

18 Di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 461/97.

19 Di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 461/97.

---

## **6. Obbligo di ritenuta su redditi derivanti da investimento esteri**

Viene abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligo di ritenuta del 20 per cento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari. Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari.

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

**Stefano Chirichigno**

stefano.chirichigno@cms-aacs.com

**Massimo Pellecchia**

massimo.pellecchia@cms-aacs.com

**ROMA**

Via Agostino Depretis, 86  
00184

Italia

T - +39 06 478151

F - +39 06 483755

**MILANO**

Galleria Passarella, 1  
20122

Italia

T - +39 02 48011171

F - +39 02 48012914

**CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni** è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

**Uffici CMS:**

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edinburgo, Francoforte, Ginevra, Glasgow, Istanbul, Kiev, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Praga, Rio de Janeiro, Roma, Sarajevo, Shanghai, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.